

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 1936, 861, 1669, 1790, 1791, 1933 e 1976-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE SPITELLA)

Comunicata alla Presidenza il 10 gennaio 1983

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Interpretazioni, modificazioni ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul
riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica
(n. 1936)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro per la Funzione Pubblica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1982

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Integrazione all'articolo 12 della legge 21 febbraio 1980, n. 28,
per il riconoscimento di servizi (n. 861)

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO e DELLA PORTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1980

Modifiche all'articolo 111 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento
della docenza universitaria (n. 1669)

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, MARAVALLE, SALERNO, BOGGIO,
MANCINO e VITALONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1981

Norme di integrazione del decreto del Presidente della Repub-
blica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità
a professore associato (n. 1790)

d'iniziativa dei senatori **FIMOGNARI, PARRINO, PITTELLA, VIGNOLA,
FERMARIELLO e LUGNANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1982

Norme di interpretazione del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di
idoneità a professore associato. Applicazione dell'articolo 5
della legge 21 febbraio 1980, n. 28, relativo alla composizione
delle commissioni giudicatrici (n. 1791)

d'iniziativa dei senatori **FIMOGNARI, PARRINO, PITTELLA, VIGNOLA,
SICA, FERMARIELLO e LUGNANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1982

Inquadramento dei tecnici laureati di ruolo nel ruolo degli assistenti universitari confermati (n. 1933)

d'iniziativa dei senatori BAUSI, ROSA, COLELLA, AGRIMI, CENGARLE, SICA, BERLANDA, BEVILACQUA, FIMOIGNARI, DI LEMBO, VITALE Antonio e BUSSETI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1982

Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (n. 1976)

d'iniziativa dei senatori BAUSI, ROSI, DELLA PORTA e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1982

ONOREVOLI SENATORI. — È noto come la prima fase di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, abbia posto in luce talune lacune o incongruenze di tale normativa, conseguenti, del resto, alla complessità e articolazione del provvedimento che necessariamente ha rivelato, nella prima attuazione, qualche sfasatura, implicando la necessità di correttivi atti a potenziarne l'efficacia e ad accrescerne il grado di accettazione nei destinatari. È parso dunque opportuno, proprio per ribadire il significato che assume il decreto delegato per il riassetto della docenza universitaria, verificarne con attenzione le eventuali carenze nell'impatto con la realtà delle istituzioni ed intervenire prontamente per rimuoverle, prima che esse potessero riflettersi negativamente su tutto l'ambito di applicazione del provvedimento, coinvolgendo in un sommario giudizio negativo istituti la cui sostanziale validità occorre invece riaffermare. È tutto ciò in un quadro definito e complessivamente valutato in modo da evitare che singoli provvedimenti, pure indirizzati a fornire risposta immediata a problemi reali, ma astratti da un contesto globale, possano sovrapporsi al punto tale da alterare, per qualche aspetto, la razionalità del provvedimento.

A queste esigenze ha voluto rispondere la presentazione da parte del Governo del disegno di legge n. 1936, volto a introdurre, con la maggiore organicità possibile, i necessari correttivi, evitando comunque radicali innovazioni, al decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Condividendo tale impostazione, la 7^a Commissione, prese in considerazione le altre proposte di modifica della normativa sulla docenza universitaria, presentate al Senato e ad essa assegnate, ha concentrato la propria attenzione sul predetto disegno di legge n. 1936, di cui propone l'approvazione con talune integrazioni e modifiche (che in parte recepiscono singole norme contenute nei disegni di legge d'iniziativa

parlamentare). Altre iniziative legislative sono state assunte in materia, come è noto, per taluni specifici profili: alcune di esse sono già divenute leggi dello Stato, quali le leggi n. 615 del 30 ottobre 1981, e n. 725 del 6 ottobre 1982, in materia di inquadramento dei professori associati, nonché la legge n. 724 del 6 ottobre 1982 che ha esteso agli incaricati per l'anno accademico 1979-80 la possibilità di partecipare ai giudizi idoneativi per professore associato (in relazione all'entrata in vigore di tale legge, la 7^a Commissione ha soppresso l'articolo 6 del testo del Governo, avente analogo contenuto), mentre un'altra (il disegno di legge n. 2063, di iniziativa dei deputati Carpino e Janniello, di proroga dei termini previsti in materia di incompatibilità per i professori universitari, già approvato dalla Camera dei deputati e licenziato senza modifiche dalla 7^a Commissione del Senato) è attualmente in attesa di essere inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

In particolare, con il disegno di legge n. 1936, d'iniziativa governativa, la 7^a Commissione, recependo senza modifiche il testo governativo, ha inteso integrare, all'articolo 2, quanto disposto dal sesto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, conferendo ai Consigli di facoltà la possibilità di attribuire supplenze, in presenza di determinate condizioni, anche a professori di altra facoltà della stessa università. Con l'articolo 3 invece, ci si è proposti di attenuare la rigidità delle incompatibilità previste dal citato decreto, in tema di regime del tempo pieno dei professori di ruolo: in particolare, la Commissione ha ritenuto di limitare alla figura del preside di facoltà le compatibilità previste nel testo del Governo. Con l'articolo 4 la Commissione ha inteso favorire i trasferimenti verso le nuove università. L'articolo 5 ha voluto garantire ai professori collocati in aspettativa una maggiore partecipazione alla vita accademica.

ca, consentendo loro la possibilità di svolgere, anche durante tale periodo, non solo attività di ricerca, ma anche di partecipare agli organi di governo della università e alle commissioni concorsuali, nonchè di avere accesso ai fondi per la ricerca scientifica. L'articolo 6 disciplina il regime delle incompatibilità dei ricercatori universitari, nonchè quello dei trasferimenti, mentre l'articolo 7, introdotto dalla Commissione, pur tenendo presenti le obiezioni da più parti prospettate, vuole consentire, nell'attesa della definizione dell'assetto giuridico della categoria, la possibilità di esercizio professionale per i ricercatori divenuti tali dopo una lunga attività svolta in regime di precariato, prevedendo per altro che, in tal caso, il trattamento economico ad essi spettante sia ridotto del 25 per cento.

Due successive norme (articoli 8 e 9) introdotte dalla Commissione, sono volte a sanare talune situazioni particolari: la prima, prevede l'ammissione ai giudizi di idoneità per professore associato dei liberi docenti titolari di contratto, mentre l'altra consente il passaggio, a scelta dell'interessato, nel ruolo degli assistenti universitari o in quello dei ricercatori confermati, dei tecnici laureati in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai suddetti giudizi idoneativi.

L'articolo 10, sul quale la Commissione si è soffermata con particolare attenzione, rielaborando, anche con integrazioni suggerite dalle iniziative legislative di origine parlamentare, il testo del Governo, propone taluni correttivi al funzionamento delle commissioni giudicatrici dei giudizi idoneativi a professore associato, al fine di porre rimedio ad alcuni tra gli aspetti di tali giudizi che hanno suscitato maggiori reazioni; l'articolo 11, sempre al fine di soddisfare l'esigenza, largamente avvertita nel mondo accademico, di una obiettiva e serena valutazione dei partecipanti ai giudizi idoneativi, prevede la possibilità che l'interessato ripeta (sempre nel limite di una sola volta) la prova di idoneità a professore associato, in caso di esito negativo, anche in una terza tornata.

La Commissione ha ritenuto inoltre di introdurre, con l'articolo 12, due modifiche al-

l'articolo 53 del citato decreto n. 382: la prima, volta a specificare l'ordine di priorità con cui il Ministro della pubblica istruzione procede all'assegnazione dei professori associati non chiamati dalle facoltà; l'altra, a ridurre, da tre a due anni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di inquadramento, il periodo di tempo entro cui gli associati possono essere chiamati da altre facoltà; di proporre quindi la soppressione dell'articolo 9 del testo governativo, ritenendo che le esigenze ivi espresse trovino adeguata risposta nel testo vigente dell'articolo 56 del citato decreto.

Con l'articolo 13 invece, introdotto dalla Commissione, si è inteso ammettere alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a ricercatore gli appartenenti alle categorie già previste dal primo comma dell'articolo 58 del decreto n. 382, in servizio alla data del 31 ottobre 1979, che abbiano maturato almeno due anni di effettivo servizio entro l'anno accademico 1979-80, ritenendo necessaria una tale previsione, in analogia con quanto previsto dalla legge n. 724 del 6 ottobre 1981, relativamente ai professori incaricati. I successivi articoli 14 e 15, entrambi introdotti dalla Commissione, sono volti il primo, a escludere, dalle commissioni per la seconda tornata dei giudizi di idoneità a ricercatore, i professori componenti di commissione nella prima (come previsto per gli associati dall'articolo 10); il secondo, ad ammettere ai corsi di dottorato di ricerca anche gli insegnanti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, ferma restando la necessità di non superare il numero dei vincitori dei concorsi per l'attribuzione di borse di studio, di cui all'articolo 75 del citato decreto n. 382 del 1980. Infine l'articolo 17, anch'esso introdotto dalla Commissione, reca talune modifiche, di prevalente natura formale, all'articolo 84 del citato decreto.

La Commissione non ha ritenuto di apportare modifiche alle successive norme proposte nel testo governativo, salvo una (articolo 21) al fine di meglio chiarire la portata della norma transitoria, relativa al conferimento di supplenze fino all'esple-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tamento della terza tornata dei giudizi di idoneità di professore associato. Tra tali norme, particolare interesse riveste l'articolo 25, volto a consentire alle università di partecipare a programmi di ricerca per lo sviluppo scientifico o tecnologico, anche se attuati in forma societaria, in base a determinate condizioni e con l'autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione.

Al termine dell'approfondito esame condotto sulle norme sopra ricordate, la Commissione sollecita l'approvazione da parte dell'Assemblea del disegno di legge n. 1936 con le modifiche cui si è fatto cenno, proponendo in esso l'assorbimento dei disegni di legge nn. 861, 1669, 1790, 1791, 1933, 1976.

SPITELLA, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

a) sul disegno di legge n. 1936

(Estensore SAPORITO)

15 luglio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

Segnala peraltro alla Commissione di merito la necessità di chiarire la formulazione dell'articolo 6, specificando che gli incarichi di cui alla detta disposizione debbono essere stati conferiti prima dell'entrata in vigore della legge delega per il riordinamento della docenza universitaria, n. 28 del 1980.

Bisognosa di rettifica formale appare inoltre la norma di cui all'ottavo comma dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, come riformulata dall'articolo 8 del disegno di legge.

Quanto all'articolo 11, la Commissione esprime perplessità per le norme da esso introdotte: esse comportano infatti, nella sostanza, un'alterazione dei principi fissati in materia di inquadramento dal citato decreto n. 382 (si veda in particolare l'articolo 53), con possibili lesioni del buon andamento delle strutture universitarie periferiche; la disposizione in parola dovrebbe essere più puntualmente formulata, anche sotto il profilo formale.

Risulta opportuna, infine, una più attenta stesura dell'articolo 16, stante l'imprecisione della dizione « prima tornata ».

b) sul disegno di legge n. 1669

(Estensore BRANCA)

23 febbraio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

c) sul disegno di legge n. 1933

(Estensore VERNASCHI)

15 settembre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere contrario poichè la « sostanziale assimilazione », di cui si parla nella presentazione del provvedimento, dei tecnici laureati universitari agli assistenti universitari, disposta attraverso l'inquadramento nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari, appare irrazionale e non conforme ai principi dell'ordinamento universitario. Inoltre l'articolo unico all'esame non è conforme al dettato dell'articolo 97 della Costituzione.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO. PARTECIPAZIONI STATALI)

a) sul disegno di legge n. 1936

(Estensore D'AMELIO)

8 luglio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

Si fa peraltro osservare che le disposizioni che si intendono introdurre, pur variando taluni meccanismi di spesa, non dovrebbero comportare oneri aggiuntivi rientrando all'interno dei limiti di spesa posti dagli attuali capitoli di bilancio, secondo una valutazione confermata dai rappresentanti del Tesoro e della Pubblica Istruzione.

Si raccomanda alla Commissione di merito di far pervenire il testo degli emendamenti che avessero eventualmente implicazioni finanziarie.

**b) sul testo predisposto
dalla Commissione di merito**

(Estensore CAROLLO)

16 dicembre 1982

La Commissione, esaminato il testo trasmesso dalla Commissione pubblica Istruzione, per quanto di propria competenza riconferma il parere favorevole espresso sul testo originario del disegno di legge, in data 8 luglio, rinviando alle osservazioni ivi contenute.

La Commissione peraltro tiene a sottolineare l'opportunità che nell'articolo 9 si specifichi, con un'opportuna modifica, che i posti lasciati liberi dai tecnici laureati siano soppressi.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono apportate le modifiche e integrazioni previste nei successivi articoli, ed ogni menzione di articoli senza altra indicazione si intende riferita allo stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 2.

L'espressione: « a professori della stessa facoltà » di cui all'articolo 9, sesto comma, è sostituita con la seguente: « in via prioritaria a professori della stessa facoltà ed in mancanza a professori di altra facoltà della stessa università ».

Art. 3.

La lettera a) del quarto comma dell'articolo 11 è sostituita con la seguente:

« a) è incompatibile con la carica di rettore e di membro elettivo del consiglio di amministrazione. È tuttavia consentito ai professori a tempo definito concorrere alla elezione per le predette cariche, qualora si impegnino con espressa dichiarazione ad assumere il regime del tempo pieno contestualmente alla nomina e per tutta la durata della carica ».

L'espressione « organi » di cui alla lettera a) del quinto comma dello stesso articolo 11 si intende riferita anche a « uffici o collegi » e si estende agli organi che esercitano funzione giurisdizionale o amministrativa di controllo.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico:

« a) è incompatibile con la carica di rettore, di membro elettivo del consiglio di amministrazione, di direttore di dipartimento e di direttore di corsi per il dottorato di ricerca. È tuttavia consentito ai professori a tempo definito concorrere alla elezione per le predette cariche, qualora si impegnino con espressa dichiarazione ad assumere il regime del tempo pieno contestualmente alla nomina; l'accettazione della carica equivale ad opzione per il regime del tempo pieno, irrevocabile fino alla scadenza dei relativi mandati ».

L'espressione « organi » di cui alla lettera a) del quinto comma dello stesso articolo 11 si estende agli organi che esercitano funzione giurisdizionale o amministrativa di controllo.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

Al numero 13 del primo comma dell'articolo 13 è aggiunta, in fine, la seguente espressione: « o comunque previste da altre leggi presso amministrazioni dello Stato ».

Il secondo comma dell'articolo 13 va interpretato nel senso che non hanno diritto alla limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo in regime a tempo definito che ricoprono una delle cariche accademiche ivi previste compatibili con il loro stato.

Il penultimo comma dell'articolo 13 va interpretato nel senso che tra le possibilità garantite ai professori collocati in aspettativa è compresa la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo con le modalità previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311, conservando il solo elettorato attivo per le elezioni delle cariche accademiche, nonchè la possibilità di far parte delle commissioni giudicatrici nelle quali è prevista la partecipazione dei professori universitari.

I professori collocati in aspettativa, fermo restando quanto previsto nel quarto comma dello stesso articolo 13, mantengono il regime per il quale hanno optato agli effetti della determinazione del trattamento di quiescenza e delle relative incompatibilità; la nuova opzione può essere esercitata al termine del periodo di aspettativa ed ha

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Alla lettera *b*) del quinto comma dell'articolo 11, dopo le parole: « attività scientifiche e pubblicistiche », sono aggiunte le seguenti: « comprese relazioni a convegni, conferenze e cicli di conferenze ».

Art. 4.

Il limite di cui al secondo comma dell'articolo 8 non si applica per i trasferimenti a università istituite in data successiva al 1° gennaio 1977.

Art. 5.

Identico.

Identico.

Il penultimo comma dell'articolo 13 va interpretato nel senso che tra le possibilità garantite ai professori collocati in aspettativa è compresa la conservazione del titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono con le modalità previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311, conservando il solo elettorato attivo per le elezioni delle cariche accademiche, nonchè la possibilità di far parte delle commissioni giudicatrici nelle quali è prevista la partecipazione dei professori universitari e di accedere ai finanziamenti erogati dallo Stato o da enti pubblici per la ricerca scientifica.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

effetto dall'anno accademico successivo; tuttavia i professori collocati in aspettativa in regime a tempo pieno possono, allo scadere del biennio di cui al secondo comma dell'articolo 11, optare per il regime a tempo definito.

Le stesse disposizioni si applicano anche ai casi di aspettativa disciplinati dal precedente articolo 12.

I professori di ruolo nominati giudici della Corte costituzionale, a modifica di quanto previsto nel numero 4 dello stesso articolo 13, sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87, terzo e quarto comma, come sostituito dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Art. 5.

Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 34 sono sostituiti con i seguenti:

« Ai ricercatori universitari si applicano le disposizioni sulle incompatibilità di cui al precedente articolo 13, commi primo, terzo e quarto.

In attesa della ridefinizione dello stato giuridico di cui al primo comma, i ricercatori universitari confermati, nel rispetto dei doveri e dei compiti, in particolare di quelli didattici e di ricerca, disciplinati nel precedente articolo 32 e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 102 per i ricercatori medici, possono svolgere attività professionale e di consulenza esterna. Le funzioni di ricercatore sono incompatibili con l'esercizio del commercio e dell'industria.

Per i trasferimenti dei ricercatori universitari si applicano le stesse norme previste per gli assistenti di ruolo in numero o in soprannumero, salvo nel primo biennio di applicazione, nel quale si prescinde dal nulla osta della facoltà di appartenenza per il trasferimento con il posto di ruolo di cui

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Le stesse disposizioni si applicano anche ai casi di aspettativa disciplinati dall'articolo 12.

Identico.

Art. 6.

Il terzo, il quarto ed il quinto comma dell'articolo 34 sono sostituiti dai seguenti:

« Per gli ulteriori casi di incompatibilità non previsti nel precedente comma, ma contemplati nei precedenti articoli 12 e 13, i ricercatori universitari sono collocati in aspettativa con le stesse modalità stabilite per i professori di ruolo.

Collocato, in un testo modificato, come articolo 7 del presente testo.

Per i trasferimenti dei ricercatori universitari si applicano le norme vigenti per i professori universitari.

Per i ricercatori confermati di cui all'articolo 58, i trasferimenti sono disciplinati dalle stesse norme previste per gli assistenti di ruolo. Tali trasferimenti possono avvenire

(Segue: *Testo del Governo*)

alla legge 12 febbraio 1977, n. 34, previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale. I trasferimenti possono avvenire per discipline comprese nel gruppo per il quale i ricercatori sono stati nominati ovvero per discipline affini di altro gruppo, nel qual caso previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in ordine alla sussistenza di specifiche pubblicazioni e all'attività didattica svolta dal ricercatore prima della domanda ».

Art. 6.

All'articolo 50 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Hanno titolo all'inquadramento nel ruolo di professori associati, ai sensi del precedente primo comma, anche i professori incaricati ed incaricati supplenti nell'anno accademico 1979-80 che abbiano maturato o maturino un triennio di insegnamento nell'anno accademico 1981-82 ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nire nell'ambito dello stesso raggruppamento nel quale il ricercatore è inquadrato, previo parere favorevole del CUN; possono avvenire tra raggruppamenti che contengano discipline affini, nel qual caso il parere del Consiglio universitario nazionale deve individuare l'affinità tra discipline comprese tra i due raggruppamenti e verificare l'esistenza di specifiche pubblicazioni e di attività didattica svolta dal ricercatore prima della domanda.

I posti assegnati per libero concorso possono essere destinati ad essere ricoperti per trasferimento, solo nel caso in cui siano stati coperti a seguito della procedura concorsuale e si siano resi disponibili successivamente ».

Art. 7.

In attesa della ridefinizione dello stato giuridico di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, i ricercatori confermati di cui all'articolo 58, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nel rispetto dei doveri e dei compiti, in particolare di quelli didattici e di ricerca, disciplinati nell'articolo 32 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 102 per i ricercatori medici, possono chiedere di svolgere in deroga all'articolo 34 attività professionale e di consulenza esterna; in tal caso il trattamento economico ad essi spettante è ridotto del 25 per cento. Resta comunque escluso l'esercizio del commercio e dell'industria.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 7.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 51 sono sostituiti con i seguenti:

« I giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da cinque professori ordinari o straordinari e formate con le modalità stabilite nel precedente articolo 45, intendendosi riferito il limite di un terzo dei nominativi da designare al numero dei componenti effettivi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

All'articolo 50 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Hanno inoltre titolo a partecipare al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, ai sensi del precedente primo comma, coloro i quali, in possesso di libera docenza confermata, siano alla data di entrata in vigore del presente decreto, titolari di contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, abbiano già partecipato *sub conditione* alla prima tornata dei giudizi di idoneità con esito positivo, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati, maturando tale diritto a far data dalla prima applicazione del presente decreto ».

Art. 9.

I tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 50, possono, a domanda, da presentarsi non oltre l'espletamento della terza tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, essere inquadrati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari o nel ruolo dei ricercatori confermati in soprannumero.

Art. 10.

L'articolo 51 è sostituito dal seguente:

« Art. 51. - (*Giudizio di idoneità*). — I giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da cinque professori ordinari o straordinari e formate con le modalità stabilite nel precedente articolo 45, intendendosi riferito il limite di un terzo dei nominativi da designare al numero dei componenti effettivi.

(Segue: *Testo del Governo*)

Ove il numero dei concorrenti alle prove idoneative per un determinato raggruppamento disciplinare superi le ottanta unità, la commissione è integrata da un componente per ogni dieci candidati o frazione di dieci fino ad un massimo complessivo di sette commissari ».

L'espressione: « dalla sua costituzione » di cui al terzo comma dell'articolo 51 è sostituita con la seguente: « dalla data della sua prima convocazione ».

L'approvazione, che può essere anche parziale, di cui allo stesso terzo comma dell'articolo 51 va intesa come espressione di parere vincolante, ferma restando l'approvazione degli atti da parte del Ministro della pubblica istruzione in conformità a tali pareri.

Il nono comma dell'articolo 51 è soppresso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Ove il numero dei concorrenti alla prova idoneativa per un determinato raggruppamento disciplinare superi le 80 unità, il numero dei professori ordinari o straordinari componenti le commissioni giudicatrici è elevato a sette; è elevato a nove qualora il numero dei candidati superi le 160 unità.

Nelle tornate dei giudizi di idoneità successive alla prima, non possono fare parte delle commissioni i professori ordinari o straordinari che siano stati membri di commissioni in una delle tornate precedenti.

Qualora vi siano candidati che, nell'ambito dei raggruppamenti previsti dal bando di concorso, presentino titoli con peculiarità specialistiche, le commissioni potranno avvalersi del giudizio di esperti, con funzioni consultive, scelti dalle commissioni stesse tra specialisti operanti sia in Italia che all'estero.

Il giudizio è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato.

Esso è basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato, con riferimento anche a quelli attinenti a discipline strettamente affini al raggruppamento per il quale si concorre, e dell'attività didattica da lui svolta.

Nella valutazione dell'attività didattica dovranno essere tenuti in considerazione i giudizi analitici formulati dalle facoltà sull'attività stessa e sulle funzioni svolte dal candidato.

Sui singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte attestanti il complesso delle attività scientifiche e didattiche svolte. Anche l'eventuale giudizio di idoneità deve essere motivato.

La Commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione.

L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale.

Le domande di partecipazione ai giudizi di idoneità devono contenere l'esplicito im-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 8.

I commi settimo, ottavo e nono dell'articolo 52 sono sostituiti con i seguenti:

« Gli aspiranti possono presentare domanda per quel raggruppamento per il quale ritengano di avere maggiori titoli scientifici. La prova di idoneità sostenuta nella prima tornata, in caso di esito negativo, può essere ripetuta a scelta o nella seconda o nella terza tornata per lo stesso o per altro raggruppamento.

I professori incaricati stabilizzati che non presentino domanda di partecipazione neppure alla seconda tornata dei giudizi idoneativi, e i professori incaricati ivi compresi gli stabilizzati che avendo partecipato alle due tornate cui hanno diritto non abbiano conseguito il giudizio positivo, decadono dall'incarico, fatto salvo per i professori incaricati stabilizzati quanto previsto dal precedente articolo 24.

Coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità successivamente alla prima tornata devono partecipare, a pena di decadenza dall'incarico, al giudizio indetto con la seconda tornata ».

L'undicesimo comma dell'articolo 52 è soppresso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

pegno ad osservare, in caso di giudizio positivo, le norme in materia di tempo pieno, di tempo definito e di incompatibilità previste nel presente decreto ».

All'articolo 52:

al primo comma, le parole: « due tornate », sono sostituite dalle seguenti: « tre tornate »;

dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

« La terza tornata sarà indetta entro il 31 dicembre 1984 »;

il quinto comma è soppresso;

i commi settimo, ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti:

« *Identico.*

I professori incaricati stabilizzati che non presentino domanda di partecipazione neppure alla terza tornata dei giudizi idoneativi, e i professori incaricati ivi compresi gli stabilizzati che avendo partecipato alle due tornate cui hanno diritto non abbiano conseguito il giudizio positivo, decadono dall'incarico, fatto salvo per i professori incaricati stabilizzati quanto previsto dal precedente articolo 24.

Coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità successivamente alla prima tornata devono partecipare al giudizio indetto con la seconda o con la terza tornata; ove in una delle predette tornate non conseguano l'idoneità decadono dall'incarico »;

l'undicesimo comma è soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

All'articolo 52 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La limitazione prevista nel precedente sesto comma non si applica per la seconda e per la terza tornata dei giudizi idoneativi. Gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione per un massimo di tre raggruppamenti ».

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 56 è sostituito con il seguente:

« Le commissioni giudicatrici sono composte da tre membri, di cui un professore ordinario, designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline raggruppate per il concorso, appartenente nell'ordine alla stessa facoltà o ad altra facoltà della stessa università o di altra università, un professore ordinario e uno associato estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Art. 12.

All'articolo 53:

nell'ottavo comma, le parole: « entro tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni »;

nel nono comma, le parole: « nel termine di tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine di due anni », e dopo le parole: « con preferenza per le facoltà e corsi di laurea di nuova istituzione », sono aggiunte le seguenti: « procedendo in primo luogo all'assegnazione di coloro che sono stati giudicati idonei nella prima tornata, quindi di coloro che sono stati giudicati idonei nella seconda tornata, infine degli idonei nella terza tornata ».

Soppresso.

Art. 13.

All'articolo 58:

nel primo comma sono soppresse le parole: « che, al momento dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ri-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 10.

Il sesto comma dell'articolo 75 è sostituito con il seguente:

« Tutti coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 e nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 70, hanno diritto alla borsa di studio purchè rientrino nelle condizioni di reddito personale fissate nel primo comma del presente articolo. L'importo della borsa di studio è elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sultano aver maturato agli effetti legali due anni di servizio »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Hanno titolo a partecipare alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a ricercatore gli appartenenti alle categorie di cui al precedente primo comma in servizio nelle predette categorie alla data del 31 ottobre 1979 che abbiano maturato almeno due anni anche non continuativi di effettivo servizio entro l'anno accademico 1981-1982 ».

Art. 14.

All'articolo 61 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non possono far parte delle commissioni per la seconda tornata dei giudizi di idoneità a ricercatore i professori ufficiali che siano stati componenti di commissione nella prima ».

Art. 15.

Alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 71 le parole: « e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori », sono sostituite dalle seguenti: « e insegnanti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, purchè non superino il numero dei vincitori dei concorsi per l'attribuzione di borse di studio di cui al successivo articolo 75 ».

Art. 16.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 11.

All'articolo 100 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato e a ricercatore, possono presentare domanda di inquadramento anche alle università per le facoltà istituite nell'ultimo decennio dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero per le facoltà che nello stesso periodo hanno istituito nuovi corsi di laurea per le discipline previste dai piani di studio di tali corsi. Le facoltà possono formulare la corrispondente richiesta, limitatamente alle discipline previste per esse nello statuto, ai sensi del precedente articolo 53, sesto comma ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

All'articolo 84:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al dipartimento afferiscono i professori, gli assistenti di ruolo, i ricercatori, il personale amministrativo, tecnico e bibliotecario e ausiliario, del settore di ricerca, degli insegnamenti e delle attività connesse al dipartimento stesso. Al singolo professore, assistente di ruolo o ricercatore è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti o istituti »;

nel quarto comma, le parole: « dai professori di ruolo e dai ricercatori », sono sostituite dalle seguenti: « dai professori di ruolo, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento »;

nel penultimo comma, le parole: « e due ricercatori » sono sostituite dalle seguenti: « , due ricercatori e un assistente del ruolo ad esaurimento, ove siano afferiti al dipartimento almeno tre appartenenti a tale ultimo ruolo »;

nell'ultimo comma, la parola: « seconda » è sostituita dalla seguente: « terza ».

Art. 18.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 12.

All'ultimo comma dell'articolo 102 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Assumono altresì, per quanto concerne l'assistenza, i corrispondenti diritti e doveri ivi compresi quelli previsti nelle disposizioni dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ».

Art. 13.

La seconda parte dell'articolo 111, a partire dall'espressione: « coloro che », è sostituita con la seguente: « coloro che prima della nomina in ruolo abbiano maturato un triennio di incarico di insegnamento ».

Art. 14.

All'articolo 114 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le supplenze previste nel precedente primo comma sono conferibili con le stesse modalità e previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione ai professori ordinari, straordinari ed associati anche successivamente all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneità allorchè, ricorrendone le condizioni, non sia stato possibile conferirle ai sensi del precedente articolo 9 ».

Art. 15.

Il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 116 si intende applicabile anche oltre l'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato.

Art. 16.

Sono ammessi alla prima tornata dei giudizi idoneativi per professore associato coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50, abbiano presentato la relativa domanda di ammissione al giudizio entro il 14 marzo 1981.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

Il primo comma dell'articolo 114 è sostituito dal seguente:

« Fino all'espletamento della terza tornata dei giudizi di idoneità per professore associato, i posti di insegnamento rimasti vacanti per qualsiasi ragione possono essere conferiti per supplenza, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, esclusivamente a professori ordinari o straordinari, a professori associati, ovvero a professori incaricati stabilizzati, anche al di fuori dei casi previsti dal precedente articolo 9 ».

Art. 22.

Identico.

Art. 23.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 17.

I decreti di nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la nomina a professore universitario di ruolo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sono immediatamente impugnabili anche dai candidati.

Art. 18.

Le università possono partecipare a programmi di ricerca per lo sviluppo scientifico o tecnologico, anche se si attuano in forma societaria, a condizione che la quota di partecipazione sia limitata e di modesta entità, che l'atto costitutivo preveda che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico, che sia assicurata la partecipazione paritaria dell'università nell'impostazione dei programmi di ricerca, che le relative iniziative fruiscono di finanziamenti non inferiori alla metà da parte della Comunità economica europea o di organismi pubblici operanti su base nazionale, internazionali o esteri e che ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle università.

La partecipazione societaria dell'università è autorizzata dal Ministro della pubblica istruzione sulla base di criteri generali dallo stesso adottati, sentito il Ministro del tesoro e previa acquisizione del parere del Consiglio universitario nazionale.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 24.

Identico.

Art. 25.

Identico.

Art. 26.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 861D'INIZIATIVA DEI SENATORI SAPORITO
E DELLA PORTA*Articolo unico.*

All'articolo 12, lettera *f*), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli incaricati di insegnamento presso le Università non statali della Tuscia e di Cassino, che all'atto dell'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, numero 122, istitutiva delle rispettive Università statali, abbiano compiuto almeno tre anni di insegnamento, possono essere ammessi a partecipare ai giudizi di idoneità per professore associato, semprechè il conferimento dell'incarico sia avvenuto secondo le modalità previste dalle norme in vigore per le Università statali e risulti da atti, risalenti al periodo in cui l'incarico è stato conferito, del Consorzio istituito con decreto del prefetto di Viterbo del 13 ottobre 1969, n. 15172, o del Consorzio universitario cassinese, costituito con decreti prefettizi nn. 21141/3 del 13 maggio 1968 ».

DISEGNO DI LEGGE n. 1669

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SAPORITO ED ALTRI

Articolo unico.

Nell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, le parole: « i professori già incaricati stabilizzati e coloro che prima della nomina in ruolo abbiano maturato il triennio di incarico di cui all'articolo 5, terzo comma, n. 1), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 » sono sostituite dalle seguenti: « coloro che abbiano superato il giudizio di idoneità ».

DISEGNO DI LEGGE n. 1790

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FIMOGNARI ED ALTRI

Art. 1.

(Procedure di controllo degli atti idoneativi)

I singoli giudizi di idoneità espressi dalle commissioni a norma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono sottoposti a controllo di legittimità dal Consiglio universitario nazionale che nomina allo scopo commissioni istruttorie nel suo seno.

Al candidato dichiarato non idoneo deve essere notificato il giudizio espresso dalla commissione.

Egli ha facoltà di presentare per iscritto alla commissione istruttoria, entro quindici giorni dalla notifica, proprie controdeduzioni.

La commissione istruttoria accerta il rispetto della legge ed impartisce alla com-

missione giudicatrice le direttive per le eventuali modifiche degli atti.

La commissione giudicatrice deve provvedere nel termine perentorio di trenta giorni.

Art. 2.

(Approvazione degli atti)

Gli atti delle commissioni giudicatrici e le deliberazioni da esse adottate in sede di riesame nonchè le relazioni definitive delle commissioni istruttorie sono sottoposte alla approvazione del Consiglio universitario nazionale in seduta plenaria.

Qualora il Consiglio universitario nazionale verifichi che, in caso di riesame, la commissione non si sia adeguata alle direttive fissate, propone al Ministro della pubblica istruzione l'annullamento degli atti illegittimi.

Il Ministro, con proprio decreto, annulla gli atti e provvede alla nomina di una nuova commissione rinnovando le procedure previste dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

DISEGNO DI LEGGE n. 1791

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FIMOGNARI ED ALTRI

Art. 1.*(Giudizi di idoneità. Definizione)*

I giudizi di idoneità per l'inquadramento degli assistenti ordinari, dei professori incaricati stabilizzati, dei tecnici laureati nel ruolo dei professori universitari, fascia degli associati, sono disciplinati dalla legge 21 febbraio 1980, n. 28, dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dalla presente legge. Detti giudizi costituiscono procedura concorsuale atipica, caratterizzata dalla mancanza di numero individuato di posti in organico da ricoprire e dalla valutazione di personale che già svolge la propria attività negli atenei avendo già superato pubblico concorso e giudizio di conferma per la categoria di appartenenza.

Art. 2.*(Composizione delle Commissioni)*

Per ciascun raggruppamento di discipline i giudizi di idoneità sono espressi da una Commissione nazionale composta da tre professori ordinari o straordinari e formata con le modalità stabilite dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La Commissione così composta giudica fino ad ottanta candidati. Nel caso in cui, per un determinato raggruppamento, il numero dei candidati sia superiore, la Commissione è ampliata ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, della legge 21 febbraio 1980, n. 28. Pertanto, per ogni successivo gruppo di cinquanta candidati o per ulteriori frazioni di cinquanta superiori a venti, la Commissione è integrata con altri due componenti, fino ad un massimo di nove commissari.

Art. 3.*(Valutazione dell'idoneità dei candidati)*

I giudizi di idoneità sono diretti ad accertare nel candidato il possesso dell'idoneità didattica nonché degli strumenti della ricerca e della provata attitudine a svolgerla. Tale accertamento avviene attraverso la verifica dei titoli presentati e della relazione redatta dal Consiglio della facoltà di appartenenza.

Il giudizio della Commissione deve contenere integralmente il giudizio espresso dalla facoltà sull'attività didattica e sulle funzioni complessivamente svolte dall'aspirante all'inquadramento. Ad esso deve essere correlato direttamente il giudizio sui titoli scientifici, che deve consistere nell'accertamento oggettivo dell'esistenza dell'attività scientifica.

Nell'ambito del giudizio sul candidato devono essere richiamati anche i giudizi precedentemente espressi in modo ufficiale sulle sue capacità scientifiche e didattiche da altri organi accademici italiani o stranieri.

Il giudizio di idoneità è il risultato integrato di tutti gli elementi valutativi di carattere didattico, scientifico e delle funzioni svolte. Nessuno di tali elementi, da solo, può precludere l'accertamento della idoneità complessiva del candidato alle funzioni da svolgere. L'eventuale giudizio di idoneità deve essere parimenti motivato in modo analitico.

Art. 4.*(Termini)*

Il termine di quattro mesi di cui all'articolo 51, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è perentorio. Decorso tale termine il Ministro della pubblica istruzione, entro 30 giorni, insedia una nuova Commissione, nominata in base ai criteri di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

DISEGNO DI LEGGE n. 1933

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BAUSI ED ALTRI

Articolo unico.

I tecnici laureati di ruolo che sono in possesso dei requisiti previsti dal punto 3 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a domanda, sono inquadrati, presso la facoltà di appartenenza, nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari confermati, conservando una anzianità di servizio corrispondente a quella maturata.

DISEGNO DI LEGGE n. 1976

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BAUSI ED ALTRI

Articolo unico.

L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando non si sarà provveduto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, in materia di incompatibilità o di cumulo di impieghi, si applicano, per i ricercatori universitari, le norme relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo ».